



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 21

Oggetto: Le nuove agevolazioni per il contenimento dei costi energetici del c.d. “Decreto crisi Ucraina”

Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ - Art. 3

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;



- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CEDIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

Non è possibile effettuare cessioni parziali.

NB Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un'ulteriore cessione sempre nell'ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007. Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE - Art. 4

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale" di cui all'art. 5, DL n. 17/2022.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e



- 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CEDIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

NB Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un'ulteriore cessione sempre nell'ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei controlli e degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS - Art. 5

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
- pari al 15% delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

Credito d'imposta	DL n. 17/2022	DL n. 21/2022
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE - Art. 8

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i



consumi energetici di maggio e giugno 2022.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.

NB La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell'energia elettrica / gas naturale.

CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS - Art. 9

L'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" (Informativa SEAC 3.2.2022, n. 35) riconosce alle imprese energivore un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d'imposta rispettivamente pari:

- al 20% (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022;
- al 15% (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

- vanno utilizzati entro il 31.12.2022;
- non possono essere ceduti parzialmente;
- sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

NB Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DL n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un'ulteriore cessione sempre nell'ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei controlli e degli obblighi anticiclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022 - Art. 15, comma 2

Con l'intento di sostenere il settore dell'autotrasporto a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) finalizzata all'aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate. Un analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell'art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia".

ESENZIONE IMU - Art. 22

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell'emergenza COVID-19 nonché all'incremento dei prezzi dell'energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle



imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.

NB Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 22 in esame l'efficacia della nuova previsione è subordinata all'autorizzazione della Commissione

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici / faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

NB Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.

Le disposizioni attuative, nonché il contenuto della predetta autodichiarazione, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 29 marzo '22

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)